



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale



Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Partenza - Roma, 25/10/2007
Prot. 25 / I / 0013698

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

DIVISIONE I – CONSULENZA, CONTENZIOSO, FORMAZIONE DEL
PERSONALE ISPETTIVO E AFFARI GENERALI

Alle Direzioni Regionali del lavoro

Alle Direzioni Provinciali del lavoro

LORO SEDI

Oggetto: Nota lavoratori extra – settore turismo e pubblici esercizi

Art. 10, comma 3, D. Lgs. 368/2001; art. 1, comma 1180, L.296/06.

Adempimenti connessi alla instaurazione del rapporto di lavoro.

In relazione all'interpello n. 18 dell'11 luglio 2007 relativo all'oggetto, pervengono da parte degli Uffici Periferici richieste di chiarimenti in ordine agli adempimenti connessi alla instaurazione dei rapporti di lavoro c.d. extra, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, per l'esecuzione di servizi speciali di durata non superiore a 3 giorni.

In particolare, si chiede se l'ipotesi derogatoria di cui all'art. 10, comma 3, D. Lgs. 368/2001 e dunque il termine più ampio di 5 giorni debba essere concesso solo con riferimento all'obbligo di comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego o si estenda, invece, anche agli ulteriori adempimenti di legge connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro, quali **la registrazione sul libro matricola, la denuncia nominativa degli assicurati all'Inail e la consegna della dichiarazione di assunzione al lavoratore.**

Al riguardo, si rende necessario fornire un precisa indicazione al personale ispettivo per un uniforme indirizzo operativo, soprattutto in considerazione degli aspetti sanzionatori che vi sono implicati.

La deroga all'obbligo di comunicazione preventiva in caso di lavoratori extra trova la propria giustificazione nella stessa lettera della legge.

L'art. 10, comma 3, D. Lgs. 368/2001, infatti, stabilisce espressamente che “ *nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al centro per l'impiego entro 5 giorni*”.

Analoga previsione esplicita non è stata formulata con riferimento agli ulteriori obblighi di legge, obblighi peraltro sostanzialmente già contemplati anteriormente all'emanazione del D. Lgs. del 2001 e consistenti in particolare nell'obbligo di registrazione sul libro matricola (art. 20, D.P.R. 1124/65) e nell'invio della denuncia nominativa degli assicurati (art. 4, D.P.R. 322/98).

Pertanto, in relazione a quanto sopra e in conformità al chiaro dettato normativo, deve ritenersi che per i lavoratori “extra”, come per gli altri lavoratori in generale, la registrazione sul libro matricola (art. 20, D.P.R. 1124/65), la denuncia nominativa degli assicurati (art. 4, D.P.R. 322/98) e la consegna della dichiarazione di assunzione (art. 4 bis, D. Lgs. 297/2002), vadano comunque effettuati sin dal primo giorno di instaurazione del rapporto, fermo restando la trasmissione del modello C./ASS. entro i 5 giorni dall'assunzione.

IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Pennesi)

